

**COMUNE DI MELZO**

Codice n. 11030

Organo  
G.C.Numero  
30Data  
10/03/2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CANONE UNICO (DELIBERA C.C.12/2021) E DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE DESTINATE AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA (DELIBERA C.C.13/2021)**

.....

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

.....

L'anno **2021** addì **10** del mese di **Marzo** alle ore **16.00** e seguenti, nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| <b>1 - FUSE' ANTONIO</b>          | Sindaco-Presidente |
| <b>2 - FORLONI FLAVIANO MARCO</b> | Vice Sindaco       |
| <b>3 - ARFANI MORENA</b>          | Assessore          |
| <b>4 - FRANCAPI VALENTINA</b>     | Assessore          |
| <b>5 - GUZZETTI FRANCO</b>        | Assessore          |
| <b>6 - MEAZZA SILVIA</b>          | Assessore          |
| <b>TOTALI</b>                     |                    |

| <b>PRESENTI</b> |
|-----------------|
| <b>SI</b>       |
| <b>6</b>        |

Assiste il **SEGRETARIO GENERALE CARLINO Dott. DIEGO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **SINDACO - FUSE' ANTONIO**, invita la Giunta ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

**SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE**  
**SERVIZIO Entrate**

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CANONE UNICO (DELIBERA C.C.12/2021) E DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE DESTINATE AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA (DELIBERA C.C.13/2021)**

La presente seduta di G.C. ha avuto luogo secondo le modalità prescritte dal Provvedimento del Sindaco n. 2/2020, prot. n.10763 del 26/03/2020, resosi necessario in conseguenza delle DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER GESTIRE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS , COVID\_19, A SEGUITO DEL DPCM 18 OTTOBRE 2020: ABILITAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI GIUNTA COMUNALE IN AUDIOCONFERENZA/VIDEOCONFERENZA/TELECONFERENZA.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- per effetto delle disposizioni contenute nella L. 160/2019, art. 1 commi da 816 a 836 “*A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», e' istituito dai comuni, dalle province e dalle citta' metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone e' comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”:*
- per effetto delle disposizioni contenute nella L. 160/2019 art. 1 commi da 837 a 847 “*A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le citta' metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;”*
- ai sensi del comma 847 del medesimo art. 1 della L. 160/2019 “*Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicita' in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”;*
- ai sensi del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo

52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto dei contenuti dettagliati nel medesimo comma;

Richiamate le seguenti deliberazioni adottate dal Consiglio comunale in data 08/03/2021:

- n. 12 avente ad oggetto “Approvazione del Regolamento Canone Unico art. 1 L. 160/2019 da comma 816 a comma 836”;
- n. 13 avente ad oggetto “Approvazione del Regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica – art. 1 L. 160 da comma 837 a comma 846”;

Dato atto che il Regolamento del Canone Unico di cui sopra sono inclusi i seguenti allegati:

- Allegato A) Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici ai fini dell’occupazione, nonché categoria delle strade, aree e spazi pubblici ai fini della diffusione pubblicitaria;
- Allegato B) Coefficienti Canone Unico;

Considerati i Coefficienti di cui all’allegato B) di valutazione e modulazione, elaborati ai fini della individuazione della Tariffa di riferimento per unità di misura, e nel rispetto di quanto disposto dal c. 817 dell’art. 1 della l. 160/2019, in tema di parità di gettito conseguito dai canoni e tributi ora sostituiti dal canone unico.

Considerato, altresì, che i Coefficienti sono modulati per tipologia di occupazione e di impianti/mezzi pubblicitari, tenuto conto della suddivisione del territorio comunale e che gli stessi, ai sensi dell’art. 4 c. 3 del Regolamento Canone Unico, unitamente alle riduzioni ivi previste, determineranno le tariffe che dovranno essere approvate dalla Giunta Comunale;

Visto, dunque, l’allegato Piano tariffario che, per ogni tipologia, riporta, rispetto alla tariffa standard prevista dalla normativa in ragione della classe di appartenenza del Comune di Melzo, il coefficiente di adeguamento per le singole fattispecie, in ragione della tipologia di occupazione, nonché della tipologia di messaggio pubblicitario ed in ragione della durata;

Dato atto che, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 817 L. 160/2019, le tariffe derivanti dall’applicazione dei coefficienti approvati dai Regolamenti sopra indicati, assicurano nel 2021 un gettito pari sostanzialmente a quello conseguito dai canoni e dai tributi, che sono sostituiti dal canone;

Richiamati:

- il c. 3-bis dell’art. 106 del D.L. 34/2020 che ha prorogato il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 al 31/01/2021, ulteriormente prorogato al 31.3.2021, con Decreto del Ministro dell’Interno del 13.01.2021;
- l’art. 138 del D.L. 34/2020 “Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”, che prevede:  
*1. Sono abrogati il comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;*

Richiamato, altresì, quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che:

*«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato,*

*hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

Dato atto di quanto comunicato in data 11/01/2018 dal Dipartimento delle Finanze circa la pubblicazione delle delibere, regolamenti, tariffe sul portale del Federalismo Fiscale, ovvero:

*In merito alla trasmissione da parte dei Comuni delle delibere e dei regolamenti adottati in materia di tributi locali, si comunica che, a decorrere dall'anno d'imposta 2018, nell'ambito del servizio "Normativa tributi enti locali" è stato eliminato dalla sezione "Gestione altri tributi comunali" il tipo tributo "COSAP". I regolamenti e le delibere tariffarie in materia di COSAP, infatti, avendo ad oggetto un'entrata di natura non tributaria, non rientrano nel novero degli atti per i quali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prevista la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze."*

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – TUEL – in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente provvedimento.

Con voti unanimi, resi ed espressi nei modi e forme di legge, anche e successivamente in ordine alla immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL – D-Lgs. 267 del 18.08.2000.

### **DELIBERA**

Per i motivi espressi in premessa, che formano parte integrante del presente atto;

1. Di approvare le tariffe per l'applicazione del Canone Unico patrimoniale, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-847, nonché di quanto disciplinato dai Regolamenti adottati dal C.C. con deliberazioni nn. 12 e 13 del 24/02/2021, secondo l'annesso prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di stabilire che le tariffe approvate con la presente deliberazione decorrono dall'1/1/2021;
3. Di dare, altresì, atto che la presente deliberazione, in analogia a quanto previsto dalla Cosap ex art. 63 Dlgs. 446/199 e salvo diverse indicazioni normative o ministeriali, non sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, come da seguente comunicazione del Dipartimento delle Finanze dell'11/01/2018 pubblicata sul portale del Federalismo Fiscale:  
*In merito alla trasmissione da parte dei Comuni delle delibere e dei regolamenti adottati in materia di tributi locali, si comunica che, a decorrere dall'anno d'imposta 2018, nell'ambito del servizio "Normativa tributi enti locali" è stato eliminato dalla sezione "Gestione altri tributi comunali" il tipo tributo "COSAP". I regolamenti e le delibere tariffarie in materia di COSAP, infatti, avendo ad oggetto un'entrata di natura non tributaria, non rientrano nel novero degli atti per i quali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prevista la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze.*
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 54**

Ufficio Proponente: **Entrate**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CANONE UNICO (DELIBERA C.C.12/2021) E DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE DESTINATE AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA (DELIBERA C.C.13/2021)**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Entrate)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis comma 1 TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **09/03/2021**

Il Responsabile di Settore

**Laura Dott.ssa Beffa**

## Parere Contabile

**RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE**

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **09/03/2021**

Responsabile del Servizio Finanziario

**Laura Dott.ssa Beffa**

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE  
FUSE' ANTONIO**

**IL SEGRETARIO GENERALE  
CARLINO Dott. DIEGO**

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**Verrà pubblicata all'Albo Comunale per 15 giorni consecutivi**

**dal 16/03/2021 al 31/03/2021**

Dalla Residenza Municipale, addì **15/03/2021**

**IL SEGRETARIO GENERALE  
CARLINO Dott. DIEGO**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio a norma di legge ed **E' DIVENUTA ESECUTIVA** in data **26/03/2021**, ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n° 267 del 18.08.2000.

Melzo, lì

**IL SEGRETARIO GENERALE**